

ELEZIONI EUROPEE 2019: LE VARIE POSSIBILITA' DI ESPRIMERE IL VOTO PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Eccoci giunti alle operazioni preliminari per le Elezioni Europee del 26 maggio prossimo venturo. Nonostante, infatti, che siamo ancora lontani dallo scoccare del fatidico 55° giorno antecedente la consultazione (data che coincide con l'inizio della possibilità di effettuare lavoro straordinario), i comuni già 'scaldano i motori', dovendosi attivare per garantire il diritto di voto in Italia ed all'estero a svariate categorie di elettori.

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo presentano un particolare grado di complessità proprio perchè sono previste possibilità diverse affinché i cittadini dell'Unione, residenti in uno stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, possano esercitare liberamente il proprio diritto di elettorato attivo e passivo.

Il diritto di voto nell'Unione Europea è stato riconosciuto dal Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 con l'obiettivo di trasformare la Comunità Economica Europea nella Comunità Europea: la direttiva 93/109/CE, relativa alle *modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini*, evidenzia l'importanza della previsione di poter esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per tutti i cittadini europei in maniera libera, sia nello stato membro di cui essi hanno la cittadinanza, che in quello in cui risiedono, prevedendo ovvi correttivi contro un eventuale abuso di tale diritto.

La direttiva è stata attuata nell'ordinamento italiano con il D.L. 408/1994 che costituisce la norma di riferimento per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini dell'Unione residenti in Italia che optino per eleggere i membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e per la reciproca possibilità che i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti A.I.R.E. in uno Stato membro dell'Unione possano votare all'estero per i candidati dello Stato di residenza.

Esemplificando, dobbiamo considerare che le possibilità di esercizio del diritto di voto per i cittadini UE che risiedono in uno stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza sono plurime: 1) votare nello Stato membro di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti a tale Stato, 2) votare nello Stato membro di residenza per i candidati spettanti allo Stato di cui hanno la cittadinanza, 3) rientrare e votare nello stato membro di cui hanno la cittadinanza per i membri del Parlamento europeo che spettano a tale paese.

Questa possibilità, ovviamente, vale sia per il cittadino italiano all'estero che per il cittadino dell'Unione residente in Italia: gli uffici elettorali sono chiamati a garantire che tutte le alternative possibili siano concretamente esercitabili.

A) Cittadini dell'Unione residenti in Italia che optano per votare ed eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia: essi hanno dovuto formalizzare specifica domanda di iscrizione nelle liste aggiunte del comune di residenza entro il 25 febbraio u.s.. L'ufficio elettorale

comunale, dopo avere verificato l'insussistenza delle cause ostative del diritto di voto previste dell'ordinamento italiano, provvederà all'iscrizione nelle liste aggiunte entro l'11 aprile ed alla comunicazione al Ministero entro il 12 aprile mediante l'applicativo DAIT Servizi dei nominativi e delle informazioni contenute nelle domande. Sempre mediante la procedura web, gli uffici elettorali dovranno controllare i nominativi di cittadini UE già iscritti in una lista aggiunta di altro comune e, tra il 12 ed il 16 aprile, dovranno contrassegnare i nominativi degli elettori le cui domande non siano state accolte.

B) Cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E) in uno Stato membro dell'Unione Europea: essi hanno una triplice opzione, riconosciuta dall'articolo 3 D.L. 408/1994.

1. In primo luogo, possono **optare** per il voto nello Stato membro di residenza e l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti a tale Stato. In tal caso, l'elettore dovrà presentare specifica domanda al competente ufficio dello Stato di residenza analogamente a quanto avviene in Italia per i cittadini dell'Unione residenti nel nostro paese. In tal caso, ricevuta la comunicazione dell'opzione tramite l'applicativo DAIT, l'ufficio elettorale annoterà sulla lista sezionale l'avvenuto esercizio dell'opzione per il **voto all'estero**, onde evitare la possibilità del (doppio) voto in Italia.
2. In secondo luogo, i cittadini italiani residenti in altro Stato membro dell'Unione, **che non abbiano espresso l'opzione per il voto a favore dei candidati dello stato di residenza**, sono ammessi ad esercitare il diritto di voto nello stato di residenza per i membri **italiani** del Parlamento Europeo **senza necessità di presentare alcuna dichiarazione**: l'articolo 3, comma 1, D.L. 408/1994 prevede, infatti, che *gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4* [elettori italiani residenti all'estero], *possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi*. Il comma 2 prevede, infatti, l'istituzione di apposite sezioni elettorali presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. A differenza delle altre elezioni in cui è ammesso il voto all'estero, l'elettore non voterà al proprio domicilio con il relativo kit, ma dovrà recarsi nelle sezioni elettorali così come sopra costituite: gli elettori riceveranno dal Ministero uno specifico certificato elettorale con le indicazioni del luogo, giorno ed ora della votazione che dovranno presentare al seggio.
3. In terzo luogo, **i cittadini italiani iscritti A.I.R.E. in uno Stato membro dell'Unione possono esercitare il diritto di opzione a favore del voto in Italia, nella sezione elettorale di appartenenza**: l'opzione è presentata al Sindaco del comune di iscrizione elettorale fino al giorno precedente la votazione, ma l'elettore dovrà dare la prova di non avere già votato all'estero esibendo il certificato elettorale inviato dal Consolato di competenza, **intero in tutte le sue parti**.

E' bene precisare che la possibilità del voto all'estero per i rappresentanti italiani del Parlamento europeo è riconosciuta non solo agli iscritti AIRE, ma anche agli **elettori che si trovino temporaneamente in un Paese membro dell'Unione Europea per motivi di studio o di lavoro**, nonché i familiari conviventi: tale possibilità riconosciuta anch'essa dal D.L. 408/1994 presuppone la presentazione di specifica domanda al comune o al consolato competente entro il prossimo 7 marzo. Anch'essi riceveranno il certificato elettorale con le indicazioni del luogo, giorno e orario della votazione da presentare al seggio per poter esprimere il voto.

Al contrario, **i cittadini italiani residenti all'estero in uno Stato terzo** non potranno votare all'estero, come avviene in occasione delle elezioni politiche o dei referendum, ma possono votare esclusivamente presso il proprio Comune di iscrizione elettorale in Italia e, quindi, per i candidati italiani: per votare, quindi, sono obbligati a rientrare in Italia ed a loro sarà inviata l'apposita cartolina avviso contenente le indicazioni utili ai fini dell'esercizio del diritto di voto.